



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLE FIERE

Consiglio Comunale

Seduta del 18-01-07 Deliberazione N. 6

ARTICOLO 1 - OGGETTO.

Il presente **Regolamento**, unitamente alle disposizioni del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n.114, della Legge Regionale 135/99, integrata e modificata con la n.21/2006, in seguito denominati “D.Lgs. n. 114/1998” e “L.R. n. 135/1999”, e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile, **disciplina l’esercizio del Commercio su Aree pubbliche svolto nel territorio comunale su posteggi dati in concessione decennale per lo svolgimento dell’attività nelle Fiere** che si tengono nel territorio comunale.

TITOLO I : FIERE

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.

Ai sensi dell’Art.27 del D.Lgs. n.114/1998 e della L.R. n.21/2006, si intende:

- Per “**Fiera**” la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il Commercio su Aree Pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (D.Lgs.n.114/1998, Art.27 - comma 1, lettera e) e L.R. n.21/2006;
- Per “**Fiera Specializzata**” si intende la manifestazione a cadenza ultramensile, in cui per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini, e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla Fiera stessa (L.R.n.21/2006);
- Per “**Posteggio**” la parte di area della Fiera che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale (D.Lgs.n.114/1998, Art.27 - comma 1, lettera c);
- Per “**Presenze Effettive in una Fiera**” il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività nella Fiere di cui trattasi (D.Lgs.n.114/1999, Art.27 - comma 1, lettera g)

ARTICOLO 3 - AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE.

Le aree destinate dal Comune allo svolgimento delle Fiere , la loro ampiezza complessiva, il numero e la superficie dei posteggi, sono quelli individuati negli allegati elaborati cartografici completi di prospetti riepilogativi di seguito elencati:

- **TAV. n. 1: Area destinata alla “Fiera di Pescara Vecchia”**
- **TAV. n. 4 (divisa a metà): Area destinata alla “Fiera dell’Antiquariato” presso la Stazione Vecchia.**
- **TAV n.2: Aree destinate alla “Fiere domenicali” sulla Strada Parco.**
- **TAV n.3: Aree destinate alla “Fiera di Natale” e “Fiera di Pasqua” presso zona stadio.**
- **TAV n.4 (soppressa)**
- **TAV n.5: Area destinata alla “Festa di S. Cetto”**
- **TAV n.6: Area destinata alla “Festa di S.Andrea”**
- **TAV n.7: Area destinata alla “Festa della Madonna dei sette dolori”**
- **TAV n.8: Area destinata alla “Fiera Commerciando in città” presso la zona centrale (Via Firenze, Via Nicola Fabrizi, Via Venezia)**

Il Comune, **anche su eventuale proposta presentata da una delle Circostrizioni**, si riserva la possibilità, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, di istituire, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, altre Fiere ordinarie e/o specializzate, al duplice scopo di migliorare l’immagine della Città e di vivacizzarne l’indotto commerciale.

ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DELLE FIERE.

Nel Comune di Pescara sono regolarmente istituite e si svolgono 9 Fiere specializzate, sulle aree appositamente destinate, come individuate nelle allegate

Tavole n.1 e n.2, n.3, n.5, n.6, n.7, n.8, con localizzazione e caratteristiche come di seguito dettate:

1) “Fiera dell’Antiquariato di Pescara Vecchia“: Si svolge nel centro storico di Pescara, con cadenza annuale, la prima domenica del mese di Marzo, lungo Corso Manthonè e Piazza Garibaldi.

Sono previsti complessivamente n. 36 Posteggi. (Tav.1)

2) “Fiera dell’Antiquariato della Stazione Vecchia”: E’ una Fiera Specializzata riservata ad operatori del settore del Commercio dell’Antiquariato. La Fiera si svolge con cadenza annuale nell’area antistante la stazione centrale di Pescara l’ultima domenica del mese di Marzo.

Sono previsti in totale n. 35 Posteggi, con superficie totale di Mq. 1500. (TAV.4 divisa a metà)

L’area destinata allo svolgimento della Fiera, come sopra descritta, è correttamente dimensionata rispetto alla domanda verificata nelle edizioni svolte.

3) “ Fiere domenicali sulla strada Parco”. Sono Fiere a specializzazione mista che si svolgono con cadenza ultramensile nelle prime domeniche dei mesi Giugno-Settembre di ciascun anno;

Sono previsti in totale n. 57 Posteggi. (TAV.2)

L’area destinata allo svolgimento della Fiera, come sopra descritta, è correttamente dimensionata rispetto alla domanda verificata nelle edizioni svolte.

4) “ Fiere di Natale” Consistono in 2 Fiere con specializzazione merceologica di tipo misto che si svolgono l’una lungo il tratto antistante il recinto del Circolo tennis di Pescara e e dell’ Antistadio e l’altra **in area da stabilirsi**;

Sono previsti in totale n. 89 Posteggi. (TAV.3) per la prima Fiera; le aree destinate allo svolgimento delle Fiere, come sopra descritte, sono correttamente dimensionate rispetto alla domanda verificata nelle edizioni svolte.

5) “Fiera di Pasqua” E’ una Fiera con specializzazione merceologica mista che si svolge lungo il tratto antistante il recinto del Circolo tennis di Pescara.

Sono previsti in totale n.89 Posteggi. (TAV.3)

. L’area destinata allo svolgimento della Fiera, come sopra descritta, è correttamente dimensionata rispetto alla domanda verificata nelle edizioni svolte.

6) “Fiera di S. Cetto” E’ una Fiera con specializzazione merceologica mista che si svolge presso il centro storico di Pescara, lungo Via dei Bastioni, in occasione della ricorrenza religiosa del Santo Patrono della città.

Sono previsti in totale n. 40 Posteggi. (TAV. 5)

L’area destinata allo svolgimento della Fiera, come sopra descritta, è correttamente dimensionata rispetto alla domanda verificata nelle edizioni svolte.

7) “ Fiera di S. Andrea” E’ una Fiera con specializzazione merceologica mista che si svolge lungo la zona della Marina Nord in occasione della ricorrenza religiosa del protettore della Marineria.

Sono previsti in totale n.120 Posteggi. (TAV.6)

L’area destinata allo svolgimento della Fiera, come sopra descritta, è correttamente dimensionata rispetto alla domanda verificata nelle edizioni svolte.

8) “ Festa della Madonna dei Sette Dolori” E’ una Fiera con specializzazione merceologica mista che si svolge lungo di Pescara Colli lungo il tratto di strada di Via di Sotto in occasione della importante ricorrenza religiosa.

Sono previsti in totale n. 80 Posteggi. (TAV.7)

L’area destinata allo svolgimento della Fiera, come sopra descritta, è correttamente dimensionata rispetto alla domanda verificata nelle edizioni svolte.

9) “Fiera Commerciando in Città” E’ una Fiera con specializzazione merceologica mista che si svolge lungo le Vie del centro, lungo Via Nicola Fabrizi, Via Venezia e Via Firenze nella domenica a cavallo di Ferragosto.

Sono previsti in totale n. 170 Posteggi. (TAV.8)

L’area destinata allo svolgimento della Fiera, come sopra descritta, è correttamente dimensionata rispetto alla domanda verificata nelle edizioni svolte.

10) “Fiere di Beneficenza” Trattasi di massimo 4 Fiere all’anno con specializzazione merceologica mista che si svolgeranno nelle vie suindicate, da definire volta per volta, con applicazione del canone Fiere ridotto al 50% e destinazione del ricavato in beneficenza, secondo le modalità riportate nel progetto presentato all’ufficio mercati dagli organizzatori almeno 30 giorni precedenti all’evento e previa presentazione della documentazione comprovante la destinazione del ricavato.

ARTICOLO 5 - AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELLE FIERE

Il Comune di Pescara, può avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'Art.16 L.R. 135/99 e ss.mm.ii., per l'organizzazione e la gestione operativa delle Fiere previste nel calendario, di apposito soggetto, identificato a seguito di apposita selezione pubblica, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in base ai requisiti tecnici, organizzativi, di economicità e di efficienza.

In particolare per la scelta del soggetto a cui affidare la gestione della fiera in concorso, dovranno essere specificati nell'apposito avviso pubblico i criteri tecnici ed economici, da individuarsi per la parte economica, in base ai corrispettivi applicati a carico di ciascun concessionario di posteggi, entro certi limiti di congruità economica stabiliti; per la parte tecnica in base alle modalità organizzative per l'allestimento ed il decoro dei punti vendita, la pulizia delle aree occupate, i servizi igienici da garantire e il livello di strutture ricettive da predisporre, ad esclusione dei servizi amministrativi e di riscossione COSAP di competenza del Comune; l'aggiudicazione verrà effettuata sulla base dell'offerta economicamente vantaggiosa, tenendo conto dei parametri individuati secondo i criteri di cui sopra menzionati e meglio specificati nel capitolato speciale, e non potrà avere una durata temporale superiore a anni 3.

Restano in capo all'Amministrazione comunale tutte le funzioni amministrative relative all'assegnazione dei posteggi, la responsabilità per la formulazione della graduatoria degli aventi diritto al posteggio, e la responsabilità per la vigilanza annonaria alla quale provvede la Polizia municipale.

Le istanze per l'affidamento della gestione delle Fiere dell'anno successivo, da parte dei soggetti interessati, distinte per singola Fiera, saranno trasmesse al Comune di Pescara in congruo anticipo rispetto alle date fissate per lo svolgimento delle manifestazioni.

Limitatamente al primo anno di entrata in vigore del Regolamento Fiere, la data di scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 5 Febbraio per le Fiere del 1° semestre dell'anno successivo e al 30 maggio per le Fiere del 2° semestre dell'anno successivo.

ARTICOLO 6 - SOPPRESSIONE DELLE FIERE – MODIFICHE DEI POSTEGGI - SPOSTAMENTO DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE.

La **soppressione** della Fiera, la **modifica della dislocazione** dei posteggi, **l'aumento o la diminuzione del numero degli stessi**, nonché lo **spostamento della data di svolgimento** di una Fiera, sono disposti con delibera di Giunta comunale sentite le Organizzazioni delle Imprese del Commercio e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, provvedendo conseguentemente ai necessari aggiornamenti delle rappresentazioni cartografiche e del calendario fiere.

La soppressione della fiera, anche temporanea, è disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda
- b) numero esiguo di operatori
- c) motivi di interesse pubblico o cause di forza maggiore

Il trasferimento della fiera, temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno, può essere disposto in presenza delle seguenti condizioni:

- motivi di pubblico interesse
- cause di forza maggiore
- limitazioni imposte per motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari

ARTICOLO 7 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

L'ottanta per cento dei posteggi nelle Fiere che si svolgono almeno una volta l'anno nel Comune può essere assegnato per un periodo di dieci anni , rinnovabile, con relativo rilascio di Autorizzazione di tipo "A", agli operatori che hanno operato nella Fiera di cui trattasi almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, e che ne facciano regolare richiesta.

Per la concessione dei Posteggi liberi nelle Fiere gli operatori interessati debbono inviare a mezzo lettera raccomandata, o presentare direttamente al Comune, domanda di concessione almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della Fiera.

Per l'utilizzo del Posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione in corso di validità, contenente l'indicazione della Fiera, il numero identificativo del Posteggio, la superficie assegnata ed il periodo di validità.

La concessione del posteggio nella Fiera è limitata ai giorni previsti per lo svolgimento della Fiera stessa.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio nella stessa Fiera;

La concessione di Posteggio:

- Può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune
- Decade quando l'operatore non partecipa alla Fiera per tre anni, esclusi i casi, previa comunicazione, di malattia, gravidanza e servizio militare, ed in tutti i casi in cui si verifichi il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività ;
- Deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI.

In osservanza dei criteri e dei tempi fissati dall'apposito Bando gli operatori interessati presentano al Comune domanda per il rilascio della concessione di posteggio.

Le domande di partecipazione alle fiere dovranno essere inviate o trasmesse, in bollo, almeno 60 giorni dalla data d'inizio della fiera stessa, e l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con i criteri previsti dalla L.R. n. 135/99 e ss.mm.ii.

La domanda deve contenere:

- 1) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, ovvero la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante nel caso di società
- 2) di estremi dell'atto autorizzatorio, compresa l'indicazione dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione
- 3) l'indicazione del settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività
- 4) l'indicazione del prevedibile spazio necessario per svolgere l'attività e la presenza, nell'area di posteggio, del relativo automezzo
- 5) la dichiarazione del numero di presenze effettive nella fiera

- 6) l'attestazione, da parte del registro delle imprese, in cui risulti la data d'iscrizione

Per ogni Fiera, in base alle domande pervenute, il Comune redige la **Graduatoria**, che dovrà essere affissa all'Albo Comunale almeno venti giorni prima della data di svolgimento della Fiera di cui trattasi.

La graduatoria viene formata, nel rispetto delle specializzazioni merceologiche e delle riserve eventualmente previste per la Fiera, tenendo conto, nell'ordine, delle seguenti priorità (L.R.n.135/1999, Art.8 - comma 3).

- a) Maggior numero di presenze effettive nella Fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) In caso di parità di presenze, anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- c) In caso di parità di anzianità, secondo l'ordine di presentazione dell'istanza di partecipazione alla fiera.

L'assegnazione dei **posteggi liberi** in ciascuna Fiera verrà fatta sulla base di apposita altra Graduatoria formata tenendo conto degli stessi criteri, nello stesso ordine, di cui al comma precedente del presente Articolo 8 .

ARTICOLO 9 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

La concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquisito o preso in gestione l'Azienda commerciale, o un ramo d'Azienda, il cui titolare aveva in concessione il posteggio di cui trattasi, semprechè il nuovo intestatario sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

Nei casi di subingresso la durata della Concessione che viene rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella originariamente rilasciata al cedente.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'Azienda comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad esclusione della data di inizio di attività.

ARTICOLO 10 - ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI NON OCCUPATI.

I posteggi non assegnati o assegnati ma non occupati, all'orario fissato per l'inizio della Fiera, dai titolari delle relative concessioni possono essere assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare l'attività, procedendo in primo luogo ad esaurire tra gli operatori presenti alla Fiera la Graduatoria formata sulla base delle richieste di concessione di posteggio presentate al Comune.

Esaurita tale Graduatoria i restanti posteggi liberi saranno assegnati agli operatori che non hanno presentato domanda di concessione del posteggio nella Fiera di cui trattasi, o comunque non inseriti nella specifica Graduatoria, ma che sono presenti nella giornata in cui la Fiera stessa ha inizio, secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine di seguito riportato:

- a) Maggior numero di presenze effettive nella Fiera;
- b) Maggior numero di presenze per spunta nella Fiera;
- c) Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese relativamente all'attività di Commercio su Aree Pubbliche

Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze, effettive e di spunta è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla Fiera di cui trattasi.

Nel caso di subingressi vengono trasferiti agli operatori subentranti i titoli di priorità posseduti dai cedenti, ad eccezione della data di inizio dell'attività.

In base all'ordine di priorità ciascun operatore ha la facoltà di scegliere il posteggio tra quelli disponibili, in osservanza delle norme dettate dal presente Regolamento anche, eventualmente, per quanto concerne le specializzazioni merceologiche e/o eventuali riserve.

L'assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area della Fiera con inizio all'ora fissata come termine per l'allestimento dei banchi.

ARTICOLO 11 - USO DEL POSTEGGIO.

Nell'ambito della stessa Fiera nessun operatore, anche se titolare di più Autorizzazioni, può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. Ogni operatore ha diritto di porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti

oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie e/o delle prescrizioni e limitazioni dettate dalle norme vigenti

E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, ad eccezione di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili.

Ogni operatore deve tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'Autorizzazione e della Concessione di posteggio.

L'Autorizzazione amministrativa relativa al posteggio concesso deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

ARTICOLO 12 - OPERAZIONE COMMERCIALI.

Tutte le operazioni commerciali relative alle merci trattate devono essere effettuate esclusivamente nelle aree destinate allo svolgimento della Fiera, come individuate agli Articoli 3 e 4 del presente Regolamento e nelle Tavole allegate.

Gli operatori ed i frequentatori delle Fiere sono tenuti ad osservare le Leggi ed i Regolamenti vigenti, nonché le Ordinanze comunali e le disposizioni emanate dalla Direzione delle Fiere e dagli agenti preposti alla vigilanza ed alla disciplina delle Fiere stesse.

ARTICOLO 13 - "REGISTRO DELLE PRESENZE EFFETTIVE" NELLE FIERE E "REGISTRO DELLE PRESENZE PER SPUNTA".

Per ogni Fiera presso il Comune sono tenuti i seguenti documenti:

- Un **"Registro delle Presenze Effettive"** nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto concessione di posteggio nel Mercato, compresi, in specifici settori, con posteggio concesso;
- Un **"Registro delle Presenze per Spunta"** in cui vengono riportate le presenze per spunta acquisite da operatori non titolari di concessione di posteggio, ma presenti alla Fiera di cui trattasi.

Per ogni operatore verranno annotate nell'apposito Registro:

- Cognome e nome dell'operatore;
- Tipo e Numero di Autorizzazione Amministrativa;
- Settore o Settori Merceologici autorizzati;
- Numero e superficie del posteggio concesso;
- Canone di posteggio dovuto ed estremi dei pagamenti dello stesso;

- Scadenza della concessione ed eventuali rinnovi della stessa;
- Assenze ed eventuali giustificazioni delle medesime;
- Diffide, sanzioni ed altri provvedimenti disciplinari adottati a carico dell'operatore;
- Altre notizie ritenute utili dalla Direzione delle Fiere.

Gli operatori che partecipano all'operazione di spunta e che, avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita, non occupino o lascino il posteggio assegnato, perdono il diritto alla presenza.

ARTICOLO 14 - ASSENZE.

L'operatore che non risulti presente nel posteggio assegnatogli all'orario fissato per l'inizio della Fiera, o che liberi il posteggio stesso prima dell'orario stabilito, verrà considerato rinunciatario, e quindi assente, non potrà acquisire la "presenza", ed il posteggio potrà essere utilizzato per assegnazione ad altro operatore (Vedi Art. 9 del presente Regolamento).

Il numero massimo delle assenze consentite è di due anni consecutivi e la concessione del posteggio decade quando l'operatore non partecipa alla Fiera per tre anni.

Per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si fa riferimento alla data di acquisizione in proprietà o in gestione dell'Azienda.

Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare non verranno computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio se preventivamente comunicate.

Nel caso di Fiere con durata stabilita in un numero di giornate superiore ad una e fino ad un massimo di quattro, sono considerati assenti gli operatori che si assentino ingiustificatamente dalla Fiera per più di una giornata.

ARTICOLO 15 - SUPERFICI DEI POSTEGGI E MISURE DEI BANCHI DI VENDITA.

Le **Superfici dei Posteggi** nelle Fiere sono fissate come riportato negli elaborati cartografici allegati di cui al precedente Art. 3 del presente Regolamento. La superficie dei posteggi deve in ogni caso essere tale da consentire l'uso di

autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il Titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, in caso di impossibilità, che gli venga concesso un altro posteggio, comunque nel rispetto delle prescrizioni, limitazioni, riserve e divieti vigenti, per quanto applicabili.

I **Banchi di vendita** nelle Fiere non dovranno orientativamente superare le misure d'ingombro massimo di seguito fissate per settori merceologici:

Specializzazione merceologica	Lunghezza Ml.	Profondità Ml.
Calzature, tessuti, articoli di vestiario confezionati, ferramenta, casalinghi, articoli di antiquariato ed artistici, animali vivi, e prodotti affini ai suddetti	Metri 8	Metri 4
Mercerie, pelletterie, pizzi e ricami, ombrelli, giocattoli, scampoli di tessuti, maglierie, pelliccerie, prodotti per la pulizia del vestiario e della casa, biancheria intima, camiceria, alimentari, bibite, e prodotti affini ai suddetti	Metri 6	Metri 4
Bigiotteria, souvenirs, orologi, fazzolettame, ed altri con un solo tipo di merce o con prodotti affini ai suddetti	Metri 6	Metri 4
Genere alimentari	Metri 6	Metri 4

Nell'ambito della superficie sopra definita l'operatore può parcheggiare il proprio veicolo semprechè ciò non arrechi disturbo ad altri operatori o al pubblico.

La Direzione delle Fiere disporrà in merito ad eventuali controversie.

La distanza minima tra due banchi contigui non potrà essere inferiore a Cm.50.

ARTICOLO 16 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE.

Le **tende** a copertura dei banchi dovranno essere di dimensioni tali che la loro proiezione a terra sia contenuta nel perimetro del posteggio concesso.

L'**altezza da terra** delle coperture dei banchi non potrà essere inferiore a Ml.2,00.

Non è consentito appendere la merce a sostegni di qualsiasi tipo che sporgano oltre il perimetro del posteggio concesso.

Le merci poste in vendita debbono essere esposte ad una **altezza minima dal suolo** pari a Cm.50, e soltanto ai venditori di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento, e simili è consentita l'esposizione a terra della merce.

ARTICOLO 17 - APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI.

Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni commerciali.

E' anche fatto divieto di richiamare l'attenzione dei compratori con urla e schiamazzi.

In caso di utilizzo di apparecchi di amplificazione e diffusione o di comportamento in contrasto con quanto dettato ai precedenti comma 1 e 2 del presente Articolo la Direzione delle Fiere e gli addetti alla vigilanza interverranno per porvi fine.

In ogni caso l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo necessario per la contrattazione in corso.

ARTICOLO 18 - PULIZIA DEL POSTEGGIO.

Durante lo svolgimento della Fiera gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore.

Al termine della Fiera i rifiuti accumulati devono essere depositati in appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura ed in qualunque quantità.

ARTICOLO 19 - USO DEI VEICOLI.

E' consentito l'ingresso nell'area della Fiera dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature degli operatori, purchè l'automezzo rientri nella quadratura del posteggio concesso o assegnato.

Per quanto concerne i veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, questi dovranno avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE.

Il Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie (D.Lgs.n.114/1998, Art.28 - comma 8) e deve essere esercitato nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti dal Ministero della Sanità, delle Ordinanze emanate dal Sindaco, delle norme fissate dal presente Regolamento e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

E' fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio, ed a quanti fruiscono di assegnazioni temporanee, di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari, anche se compresi nei Settori Merceologici autorizzati.

La norma di cui al precedente comma non si applica qualora siano posti in vendita congiuntamente dolciumi confezionati e giocattoli.

Per esigenze di carattere igienico sanitario, agli operatori che vendono animali vivi, piante e fiori, concimi e fertilizzanti, non potranno essere concessi né assegnati temporaneamente posteggi contigui a quelli già concessi o assegnati temporaneamente ad operatori che vendono prodotti alimentari.

Gli addetti allo svolgimento della attività di Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti richiesti ed attenersi a tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 21 - NORME DI COMPORTAMENTO.

Gli operatori presenti ad una Fiera devono attenersi alle norme di comportamento di seguito riportate:

- Devono esercitare la loro attività senza compromettere in nessun modo il regolare svolgimento della Fiera e senza arrecare danno o disturbo agli altri operatori;
- Devono tenere comportamento corretto nei confronti dei consumatori e dell'utenza in genere, degli altri operatori e dei funzionari ed addetti alla direzione e vigilanza della Fiera;
- Non possono in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta;
- Devono adempiere, secondo le modalità di Legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;
- Devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle attrezzature;
- Devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari ed addetti competenti;
- Devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché di sicurezza e di incolumità, oltre ad eventuali riserve e limitazioni merceologiche.

ARTICOLO 22 - ORARI.

I giorni di svolgimento delle singole Fiere sono quelli di cui al precedente Art.4 del presente Regolamento.

Gli orari per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche nelle Fiere sono stabiliti con apposita Ordinanza, nel rispetto, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n.114/1998, degli indirizzi e norme regionali (L.R.n.21/2006), oltre agli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale con il presente Regolamento.

Per la collocazione delle proprie attrezzature e l'allestimento dei banchi gli operatori potranno accedere all'area della Fiera con anticipo di 60 minuti rispetto all'orario fissato per l'inizio delle contrattazioni.

Ogni posteggio, concesso o assegnato temporaneamente, dovrà essere libero da ingombri e rifiuti entro 60 minuti successivi all'orario fissato per la chiusura delle contrattazioni.

Dopo l'inizio delle contrattazioni non sarà più ammesso all'interno della Fiera l'allestimento dei banchi da parte degli operatori titolari di concessione di posteggio, ed i posteggi con banchi non ancora allestiti saranno considerati non

utilizzati ed i relativi titolari di concessione verranno registrati come assenti, e di conseguenza i posteggi potranno essere assegnati temporaneamente dalla Direzione della Fiera ad altri operatori, in osservanza di quanto dettato al precedente Articoli 9 del presente Regolamento.

Potranno essere in ogni caso stabilite limitazioni nei casi in cui l'area destinata allo svolgimento dell'attività non sia disponibile per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari e di pubblico interesse.

In occasione dello svolgimento delle Fiere gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su Aree pubbliche hanno la facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della Fiera di cui trattasi.

Trovano comunque applicazione in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari di cui al Titolo IV del D.Lgs.n.114/1998.

ARTICOLO 23 - CANONE DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E C.O.S.A.P.

Gli operatori titolari di concessione di posteggio sono soggetti al pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale, nonché al pagamento di eventuali canoni di concessione di posteggio.

Per “**Canone di concessione dei posteggi**” si intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune (allestimento area, raccolta rifiuti, etc...) per consentire l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, escluse le utenze idriche ed elettriche individuali.

Con apposita delibera di Giunta Comunale saranno determinati i predetti canoni differenziati in diversi periodi dell'anno in cui si svolgeranno le Fiere, nonché le modalità di riscossione del canone stesso.

ARTICOLO 24 - DIREZIONE DELLE FIERE.

Al Servizio Mercati del Comune di Pescara è affidata la **Direzione e il Coordinamento delle Fiere**; ad esso sono demandati i seguenti compiti:

- Curare l'esecuzione delle disposizioni regolamentari e delle Ordinanze adottate in materia;

- Curare la disciplina delle Fiere;
- Tenere costantemente aggiornate le schede di presenza degli operatori alle Fiere;
- Segnalare tempestivamente le infrazioni alle norme regolamentari ed alle altre norme applicabili;
- Proporre provvedimenti volti a migliorare lo svolgimento delle Fiere e la disciplina del Commercio nelle stesse;
- Assegnare temporaneamente i posteggi non occupati dai titolari delle relative Concessioni ;
- Adottare i provvedimenti ritenuti urgenti ed inderogabili per assicurare il regolare funzionamento delle Fiere, dandone immediata comunicazione al Sindaco.

ARTICOLO 25 - RESPONSABILITA'.

Salve ed impregiudicate le responsabilità previste dalla Legge, il Comune non risponde dei danni di qualsiasi natura derivanti agli operatori ed ai frequentatori delle Fiere, i quali sono a loro volta responsabili in solido di ogni eventuale danno causato al Comune.

ARTICOLO 26 - SANZIONI.

Il Commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'Art. 29 comma 2 del D.lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74):

- Vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi;
- Cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;
- Vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa.

Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,47 a € 464,81:

- Non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
- Non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale alla richiesta degli organi di vigilanza;
- Non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- Lasciare il posteggio incustodito;
- Non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
- Utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti o non a norma di legge;
- Utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24/11/81 n.689 e successive modificazioni.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune per la disciplina del settore di cui trattasi, ed entra in vigore ai sensi dell'art. del,lo Statuto Comunale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dettate dal D.Lgs. n.114/1998 e dalla L.R.n. 135/1999 e ss.mm. e ii., nonché ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

INDICE

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1 - Oggetto

Pag. 1

TITOLO I : FIERE

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Aree destinate allo svolgimento delle Fiere

Art. 4 - Caratteristiche delle Fiere

Art. 5 - Affidamento a terzi della gestione delle Fiere

Art. 6 - Soppressione della Fiera, modifiche dei posteggi - spostamento della data delle Fiere

Art. 7 - Concessione del Posteggio

Art. 8 - Criteri di Priorità per la Concessione dei posteggi

Art. 9 - Subingresso nella Concessione del Posteggio

Art. 10 - Assegnazioni dei Posteggi non occupati

Art. 11 - Uso del Posteggio

Art. 12 - Operazioni Commerciali

Art. 13 - “Registro delle Presenze effettive” e
“Registro delle Presenze per spunta”

Art. 14 - Assenze

Art. 15 - Superficie dei Posteggi Misure dei Banchi di vendita

Art. 16 - Caratteristiche delle attrezzature

Art. 17 - Apparecchi di amplificazione dei suoni

Art. 18 - Pulizia del Posteggio

Art. 19 - Uso dei Veicoli

Art. 20 - Disposizioni igienico - sanitarie

Art. 21 - Norme di Comportamento

Art. 22 - Orari

Art. 23 - Canone di Concessione del Posteggio e C.O.S.A.P.

Art. 24 - Direzione delle Fiere

Art. 25 - Responsabilità

Art. 26 - Sanzioni

Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie